



COPIA

## Comune di Piobesi Torinese

Provincia di Torino

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21

**OGGETTO:**  
REGOLAMENTO COMUNALE SULL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA  
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. MODIFICA DELL'ART. 26, COMMI 4 E 5

L'anno **duemilatredici** addi **ventisei** del mese di **giugno** alle ore **21.00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per Determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale di cui risultano:

BOLLATI LUCIANO	SINDACO	Si
BUSSANO FULVIO	ASSESSORE	Si
BARTOLO MARIA ROSA	ASSESSORE	Si
ODDENINO MARINA IN REINERO	ASSESSORE	Si
BONANSEA GILBERTO	ASSESSORE	Si
GAUTIER DI CONFIENGO FILIPPO	ASSESSORE	Si
GROSSO LAURA	CONSIGLIERE	Si
PONZIO CARLO	CONSIGLIERE	Si
LUCIANO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Si
INVERSI STEFANO	CONSIGLIERE	Si
VADA MICHELE	CONSIGLIERE	Si
COLLO BARBARA IN GRIFFA	CONSIGLIERE	Si
GHIONE ANTONIO	CONSIGLIERE	Si
DEMICHELIS FIORENZO	CONSIGLIERE	Si
TAMIETTI DANILO	CONSIGLIERE	Si
BELLO CARLO	CONSIGLIERE	Si
DAL MOLIN MARINO	CONSIGLIERE	Presente

Totale Presenti: 17

Totale Assenti: 0

Assume la presidenza il Sig. BOLLATI Luciano.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. DI RAIMONDO Giuseppa

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## Il Sindaco

### Riferisce:

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 in tema di potestà regolamentare dei Comuni sulle proprie entrate, anche tributarie;

Richiamato l'art. 53 comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 come sostituito dall'art. 27 comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, che stabilisce il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che i regolamenti approvati entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamata la propria precedente Deliberazione C.C. n. 19 del 30/04/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Regolamento Comunale sull'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

Visto il D.L.70/2011, come modificato dal D.L. 201/2011 e dal D.L. 16/2012 (con particolare riferimento all'art.7 comma 2 gg-ter e quater), secondo il quale a decorrere dal 01/01/2013 la società Equitalia S.p.A., nonché le società per azioni dalla stessa partecipate, cessano di effettuare le attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate, tributarie o patrimoniali dei comuni;

Visto il D.L.70/2011, come modificato dal D.L. 201/2011 e dal D.L. 16/2012 (con particolare riferimento all'art.7 comma 2 gg-ter e quater), secondo il quale pertanto i comuni, in gestione diretta, ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), numero 3), del d.lgs. 446/1997, ovvero utilizzando le altre forme di gestione della riscossione di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni dovranno effettuare la riscossione coattiva delle predette entrate sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili,

Considerato che si ritiene necessario, sulla base di quanto premesso e delle analisi condotte da Pegaso 03 s.r.l. Unipersonale per conto di Covar 14 sulle prospettive di gestione della riscossione coattiva e di cui alla Delibera del C.d.a. di codesto Ente n. 74 del 14 dicembre 2011, individuare e formalizzare le modalità di riscossione coattiva con cui, a far data dall'01/01/2013 in maniera definitiva e dalla data di esecutività del presente provvedimento in maniera sperimentale Covar 14 riscuoterà la Tia

Verificato che è intenzione di questo Ente far gestire direttamente da Covar 14 anche la fase di riscossione coattiva della Tia mediante lo strumento dell'ingiunzione di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, ai sensi dell'art.7 comma 2 gg-quater punto 1) del D.L.70/2011;

Verificato altresì che la gestione diretta con ingiunzione fiscale appare, infatti, la forma più conveniente ed efficace per la riscossione coattiva in quanto sono applicabili anche i privilegi previsti nel titolo II del DPR 602/1973 E con la medesima si evitano costi e tempi di affidamento della gestione ad un soggetto privato iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97

Considerato altresì il disposto dell' art. 3, commi 10 e 11 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito in L. 64 del 26 aprile 2012 secondo cui a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora

l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superiori, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta e che tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo;

### **Propone che il Consiglio Comunale deliberi**

1) modificare l'art. 26 del Regolamento Comunale sull'applicazione della Tariffa per la gestione dei Rifiuti Urbani nel seguente modo:

*Art. 26, comma 4: "Decorso inutilmente il termine indicato nell'avviso, ritualmente riscontrato, verranno avviate le procedure di riscossione coattiva secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, con addebito delle spese per l'attività di recupero. La riscossione coattiva è effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 o mediante ingiunzione fiscale prevista dal testo unico di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili"*

*Art. 26, comma 4 bis: "L'ingiunzione verrà predisposta dal Covar 14 ai sensi dell'art. 4, comma 3 del presente regolamento e sarà sottoscritta dal Responsabile del procedimento individuato all'interno del Consorzio. Tutti gli atti riconducibili all'esecuzione forzata dei crediti oggetto di ingiunzione non pagata rientreranno nella competenza del Funzionario Responsabile della Riscossione nominato dal Sindaco".*

*Art. 26, comma 4 ter: "In caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 e con le procedure previste dal D.P.R. 602/93, gli oneri a carico del contribuente saranno stabiliti nella misura di seguito indicata:*

*a) gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui all'art. 30 del D.P.R. 602/1973;*

*b) la produzione dell'atto di ingiunzione fiscale e il rimborso spese di notifica a carico del contribuente è stabilito nella misura di Euro 10,80 per singola ingiunzione (oneri fiscali compresi);*

*c) il rimborso spese a carico del contribuente per la produzione di ogni sollecito inviato ai sensi dell'art.7 comma 2 gg-quinquies del D.L. 70/2011 è previsto nella misura di Euro 2,00 per ogni sollecito inviato (oneri fiscali compresi);*

*d) il rimborso spese a carico del contribuente in riferimento alle attività cautelative ed esecutive (fermo, cessione del quinto, procedure immobiliari) - non dovrà essere superiore a quello già riconosciuto a favore di Equitalia S.p.A. in base alle norme vigenti (tabella D.M. 21 novembre 2000)"*

*Art. 26 comma 4 quater: "Il Co.var. 14 su richiesta del contribuente potrà concedere la dilazione del pagamento delle somme oggetto di riscossione ai sensi dell'articolo 22 del presente regolamento, ove compatibili con il disposto di cui al comma 4 ter del presente articolo".*

*Art. 26, comma 5: Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione della tariffa qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superiori, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.*

*Art. 26 comma 5 bis: La disposizione di cui al comma 5 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi alla medesima tariffa. In ogni caso non si procede alla riscossione coattiva per importi pari o inferiori all'importo delle spese da sostenere per il recupero del credito".*

2) approvare, a meri fini compilativi, l'allegato testo del Regolamento comunale per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, recante le modifiche approvate con il presente atto e composto da n. XX articoli e n. X allegati;

3) dare atto che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 come sostituito dall'art. 27 comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, le modifiche apportate hanno effetto dal 1° gennaio 2012;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la parte motiva e la proposta del Sindaco e ritenuto opportuno modificare l'art. 26 del citato regolamento comunale ;

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti del T.U. D.Lgs n. 267 del 18/8/2000, da parte dei Responsabili dei Servizi competenti, relativi alla regolarità tecnica e contabile;

Sentiti gli interventi:

1. dell'Assessore GAUTIER di Confiengo, il quale **spiega**:
  - che queste modifiche sono necessarie a seguito del cambio della normativa per i servizi di igiene urbana (TARES);
  - che il COVAR 14 non è più il soggetto delegato alla riscossione della tariffa di igiene ambientale (TIA), ora TARES, tuttavia il contenzioso precedente deve essere recuperato,
  - che il Comune, quindi, deve delegare il Covar 14 alla riscossione del retroattivo;
2. del SINDACO, il quale **chiarisce** che la Soc. Pegaso si attiverà alla riscossione per conto del Covar;
3. dell'Assessore GAUTIER di Confiengo, il quale **dà lettura** della proposta di deliberazione;
4. del consigliere GHIONE, capogruppo di "Viviamo Piobesi", il quale **chiede** di correggere la parola "comunella" con "comunale", ove si dice "*propone che il Consiglio Comunale deliberi*"

Con votazione espressa in forma palese per appello nominale e con il seguente risultato,:

presenti n. 17  
votanti n 17  
favorevoli n. 17  
contrari n. /  
astenuiti n. /

**DELIBERA**

Di approvare la parte motiva, nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo le stesse parti integranti e sostanziali del presente dispositivo:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa :

**FAVOREVOLE**

( art. 49 D.Lgs. 267/2000 sostituito dall'art. 3, c. 1, lett.b) Legge n. 231 del 2012 – art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3, c. 1 lett. D) legge n. 213 del 2012 – Regolamento comunale controlli interni)



Il Responsabile del Servizio  
(Bussano Ornella)

Parere di regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

( art. 49 D.Lgs. 267/2000 sostituito dall'art. 3, c. 1, lett.b) Legge n. 231 del 2012 – art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3, c. 1 lett. D) legge n. 213 del 2012 – Regolamento comunale controlli interni)

Il Responsabile del Servizio  
(Bussano Ornella)



**IN ORIGINALE**

PAL/pal

c:delibere/consiglio/ modifica regolamento TIA

**IL SINDACO**  
F.to: BOLLATI Luciano

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: Dott. DI RAIMONDO Giuseppa

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web di questo Comune - [www.comune.piobesi.to.it](http://www.comune.piobesi.to.it) - per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 11/07/2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: Dott. DI RAIMONDO Giuseppa

Relata di pubblicazione n. 345

Dal 11/07/2013 al 26/07/2013

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to: (DRESTI Rosa Anna)

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Piobesi Torinese, li 11/07/2013



**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
(PAOLI Laura)

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi con decorrenza 11/07/2013

Piobesi Torinese, li 11/07/2013

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to: (DRESTI Rosa Anna)

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**  
F.to: (PAOLI Laura)

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

(T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali-approvato con D.L.gs 18/08/200 n. 267)  
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21/07/2013

- A) Per dichiarazione di immediata eseguibilità del Consiglio Comunale (art. 134, 4° c. T.U.)  
B) In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134, 3° c. T.U.)  
 C) Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione;  
D) In quanto soggetta a controllo eventuale di legittimità (art. 127, 1° c., T.U.)  
 E) Per conferma dell'organo, adottata con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 134, 2° c. T.U.)
- F) Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Li, 18/07/2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: Dott. DI RAIMONDO Giuseppa